



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 31.07.2013

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Limitazioni generali e deroghe
- Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

CAPO II : CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 7 Insegne d'esercizio
- Art. 8 Cartelli pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà
- Art. 9 Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere
- Art. 10 Preinsegne
- Art. 11 Segni orizzontali reclamistici
- Art. 12 Impianti pubblicitari di servizio
- Art. 13 Stazioni di servizio ed aree di parcheggio
- Art. 14 Tende solari
- Art. 15 Individuazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni
- Art. 16 Pubblicità sui veicoli
- Art. 17 Pubblicità fonica

CAPO III : ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

- Art. 18 Zone di interesse storico, artistico, culturale paesaggistico ed ambientale

CAPO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 19 Autorizzazioni e competenza amministrativa
- Art. 20 Norme di rinvio
- Art. 21 Sanzioni amministrative
- Art. 22 Norme Generali
- Art. 23 Norme transitorie

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia riguardante la pubblicità ed i relativi impianti, da collocare o collocati su aree pubbliche, di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2 Definizioni

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.

5. Si definisce "striscione, locandina, stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di natura non commerciale e

esclusivamente in occasioni degli stessi cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto o impianto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, sia di prodotti che di attività diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Si definiscono "tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.

10. Si definiscono "mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

11. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Art. 3 Limitazioni generali e deroghe

Collocazione vietata :

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle

bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

-lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;

-sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;

-sulle pertinenze di esercizio delle strade;

-in corrispondenza delle intersezioni;

-lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

-in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;

- sui ponti e sottoponti;

- sui cavalcavia e loro rampe;

- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;

- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e delle porte, nelle arcate frontali e di testa dei portici ad eccezione degli edifici industriali e artigianali.

5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23. D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e nell'interesse della sicurezza stradale. L'art. 26 del regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche disciplina le modalità per il rilascio della concessione. L'art. 38 del succitato regolamento disciplina le installazioni delle insegne. Gli artt. 41 e 53 dello stesso regolamento disciplina l'installazione di bacheche informative e l'art. 42 ne disciplina l'installazione di targhe di indicazione di studi professionali e/o similari.

6. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane, comunali e vicinali, per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto il limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, salvo i casi specifici previsti dai commi successivi al 4 di cui al sopraccitato art. 51 e, salvo i casi consentiti dal presente regolamento, esso è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime in deroga prevista dall'art. 23, comma 6 del codice della strada, nei modi di seguito indicati:

a) ad almeno a metri 1,50 dal limite della carreggiata, anche se collocati nella proprietà privata in vista della strada pubblica;

(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca).

b) ad almeno 15 m., lungo una strada locale, prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, di un impianto semaforico o di un'intersezione;

c) ad almeno 15 m. da altro cartello o mezzo pubblicitario;

(solo per striscioni e standardi temporanei detta distanza si riduce a 12.5 m).

d) ad almeno 15 m. da un segnale di indicazione e dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, un impianto semaforico o un'intersezione;

e) ad almeno 100 m. dall'inizio di una galleria;

f) a metri 15 dal punto di tangenza del lato interno di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 – Fig. II 5 – Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo Fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri, ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt.5;

g) gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 5 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, previo parere in tal senso dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

h) nel caso di preinsegne (art. 47 Reg. CdS) l'istallazione non è consentita oltre 5 km. dalla sede dell'attività reclamizzata;

i) Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, parallelamente alla strada, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione che dovrà essere arretrato ad una distanza non inferiore a mt. 2 dall'area di intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

l) Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1,50 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

m) Qualora la strada sia dotata di marciapiede gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati alla distanza minima di mt. 1,50 dal limite del marciapiede, fatte salve distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia fuori dal marciapiede e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

n) all'interno dei centri storici il rilascio delle concessioni è subordinato al rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

o) nei tratti di strade extra-urbane (comunali e vicinali) nelle quali non è vigente il limite di velocità massimo di 50 km/h., le preinsegne possono essere autorizzate, previo valutazione nella fase istruttoria da parte dell'Ufficio Comunale competente al rilascio

della concessione/autorizzazione, purchè sussistano le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e non siano visibili da strade classificate A, B, C, D.

7. Fuori dai centri abitati e/o in tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h (art. 51, comma 2, D.P.R. 495/92) si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 51 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

8. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.

L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

9. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

10. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 20, salvo diversa dimensione stabilita nel regolamento edilizio.

2. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, o da diversa disciplina regolamentare comunale, i limiti di superficie di tutti i mezzi pubblicitari diversi da quelli indicati nei commi che seguono, non possono essere superiori a 4 mq.

3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti/dimensionali:

- insegna a bandiera orizzontale: mq. 6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna a bandiera verticale: mq. 6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna frontale: mq. 6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna su palina: mq. 4, se collocate parallelamente alla carreggiata.

Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq. 2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici, nei casi prescritti dal successivo art. 7 del presente regolamento, il limite è individuato in mq. 6.

5. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai mezzi pubblicitari, da collocare nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, o di altri progetti presentati da soggetti privati,

preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale e aventi un contenuto e una valenza di interesse pubblico, in relazione a messaggi e informazioni riguardanti manifestazioni o iniziative che favoriscono lo sviluppo economico o culturale di Montepulciano, per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. In questi casi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti anche in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza stradale e di tutela ambientale e di quanto disciplinato nel regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, fermo restando la conformità urbanistico edilizia.

Art. 5 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, economiche o attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq.0,70.
- sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive, trascorso le quali i cartelli devono essere rimossi cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt.12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli svolti dal Comune o da altri Enti Pubblici ovvero dagli stessi patrocinati con esclusione della promozione di iniziative commerciali. E' vietata la collocazione di locandine e stendardi sui lampioni della pubblica illuminazione;

2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività o iniziative commerciali di Ditte private, fermo restando la necessità dell'autorizzazione comunale, potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante o dell'iniziativa commerciale, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive, decorso il quale termine gli impianti devono essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr.10 per ogni/iniziativa;
- è comunque vietata l'installazione di tali cartelli nel centro storico di Montepulciano, e lungo le strade provinciali che attraversano i centri abitati di Montepulciano, Sant'Albino, Gracciano, Abbadia di Montepulciano, Montepulciano Stazione, Valiano, Acquaviva, Salcheto e Tre Berte.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1 eventuali deroghe ai limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, previo conforme e necessario atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, in casi particolari e per motivate ragioni, attinenti al valore di pubblico interesse del messaggio

reclamizzato e valutata l'importanza del messaggio stesso per lo sviluppo della comunità locale .

4. i cartelli provvisori che indicano la vendita o affitto di beni mobili ed immobili possono essere liberamente affissi solo sul bene in vendita purchè le indicazioni riportate siano limitate alla dicitura di vendita od affitto ed il riferimento del soggetto interessato a tale operazione. Le dimensioni non dovranno comunque superare cm. 35X25 e non dovranno essere nè illuminati nè rifrangenti.

CAPO II

Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari

Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento e devono essere installati in conformità al D.M. 37 del 22/01/2008 e muniti della prescritta certificazione oltre al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e sede della Croce Rossa Italiana.

3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie e ambulatori veterinari.

4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi.

Art. 7 Insegne d'esercizio

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- le insegne frontali possono essere collocate sulla facciata dell'edificio avente destinazione ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali e soltanto se contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico non superiore cm. 5 fino all'altezza di ml. 2,20 dal piano del marciapiede e non superiore a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; nei luoghi e nelle aree sottoposti a vincolo paesaggistico-

ambientale (ex legge 1497/39) e negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico (ex legge 1089/39) nonché in quelli ricadenti in zone territoriali omogenee "A" del vigente P.R.G., le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purchè sia realizzata a lettere singole, o su superficie piana o direttamente sul muro, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne luminose a luce diretta o con illuminazione indiretta ad intermittenza.

- le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, qualora ne sia consentita la collocazione ai sensi del presente regolamento e del vigente regolamento edilizio, dovranno avere un'altezza minima di mt. 2,20 misurata sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5, sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso la distanza massima non può essere superiore a mt. 1,20;
- è vietata, sotto i portici, l'installazione di insegne a bandiera;
- al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
- non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Nei centri abitati, qualora le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, nei modi indicati al precedente comma 1 del presente articolo oppure ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art. 3, comma 6, del presente Regolamento, possono non essere applicate qualora non contrastino con altre normative o regolamenti comunali.

3. La collocazione delle insegne d'esercizio nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzativo, della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

Art. 8 Cartelli pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

2. La collocazione dei cartelli pubblicitari nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzativo, della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, nonché quella contenuta negli artt. 44 e 49 del regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

3. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole e dei cartelli pubblicitari provvisori di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei

marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello.

5. E' consentita all'interno del centro abitato, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono essere visibili dalle strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati. E' altresì vietata l'installazione su suolo pubblico ad eccezione dei casi conseguenti a progetti di cui al successivo art. 11.

6. Nelle aree di cantiere e sui ponteggi è in ogni caso vietata l'apposizione di qualsiasi impianto pubblicitario. Non rientra nel presente divieto la collocazione del cartello di cantiere prescritto dalla normativa edilizia o da quella di codice della strada.

Articolo 9 - Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, standardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine, standardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale. Il numero massimo consentito, la localizzazione e la dimensione è stabilita nel regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

-Fuori centro abitato: m. 100;

-Centro Abitato: m. 25.

3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

Art. 10 Preinsegne

1. Le preinsegne devono avere dimensioni contenute entro i limiti non inferiori di mt.1,00 x 0,20 e non superiori di mt. 1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicità riguardante l'intero territorio comunale da approvarsi con atto della Giunta Comunale in relazione alle esigenze di tutela del territorio e di sviluppo economico in conformità al presente regolamento e alle altre norme di legge, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino al massimo di sei. Tutto l'impianto dovrà contenere le preinsegne di uguali dimensioni.

2. Le strutture di sostegno, così come sopra indicate sono soggette soltanto all'autorizzazione prevista dal Codice della strada e dal presente regolamento, in conformità al sistema unitario di pubblicità approvato dalla Giunta Comunale.

3. La collocazione delle preinsegne in aree o luoghi soggetti a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale è inoltre soggetta alla relativa disciplina.

Art. 11 Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma nove, lett. a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12 Impianti pubblicitari di servizio

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa a richiesta del privato solo a seguito di specifica convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un sistema unitario di pubblicità di cui all'art.10 del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

2. Nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi l'installazione degli impianti è consentita previa denuncia di inizio attività edilizia nel rispetto delle norme di codice della strada e della normativa sui vincoli culturali e paesaggistico-ambientali.

Art. 13 Stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo A e B: 3%;
- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C e F: 8%;
- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D e E: 10%.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

3. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4. Analogamente nei centri abitati è consentita una la dimensione massima del cartello di mq. 3.

Art. 14 Tende solari

1. L'installazione delle tende solari è soggetta alla normativa urbanistico/edilizia, e a quella sui vincoli culturali e paesaggistico-ambientali e ai regolamenti comunali in generale nonché del regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

2. Le tende solari comunque non potranno contenere pubblicità, salvo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.

Art.15 Individuazione impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni

L'individuazione degli impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni è soggetta all'apposito regolamento o deliberazione comunale nel rispetto comunque delle prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento dettate a tutela della sicurezza stradale nonché del regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 Pubblicità sui veicoli

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs 30/04/92 n. 285 e dell'art. 57 del DPR 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni e/o integrazioni per motivi di sicurezza stradale e per garantire il rispetto delle esigenze di decoro dei centri abitati è sempre vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta prolungata in strade e piazze pubbliche o di uso pubblico e/o su aree private in vista di esse dei veicoli di cui all'art. 54 lett. "g" del D.Lgs n. 285/92 e all'art. 203 comma 2 lett. "q" del DPR 495/92, nonché dei veicoli di cui all'art. 53, comma 1 lett. "g" e "h" del D.Lgs n. 285 e art. 200, comma 2 lett. "e" del DPR n. 495/92.

I conducenti dei suddetti veicoli che effettuano la sosta hanno l'obbligo di rimuovere ovvero di coprire la pubblicità in modo che sia privata di efficacia.

Il movimento e la fermata dei suddetti veicoli è consentita nel rispetto integrale di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs n.285/1992.

Per movimento, sosta e fermata valgono le relative definizioni di cui al D.Lgs. 285/92.

Fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 Codice della strada, anche in riferimento al DPR 495/92, in caso di violazione di quanto stabilito dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da esso prevista da € 83,00 a € 500,00 con la possibilità di estinguere la violazione mediante il pagamento in misura ridotta di 83,00 € nei modi e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Alla fattispecie è inoltre applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all'art.18 del presente regolamento.

Fermo restando le sanzioni pecuniarie qualora la sosta prolungata dei veicoli pubblicitari, sopra indicati, in violazione del divieto, sia realizzata su suolo demaniale o patrimoniale del Comune di Montepulciano o di uso pubblico a questi spettante ovvero costituisca pericolo o intralcio alla circolazione veicolare in quanto realizzata in luoghi o con modalità contrastanti con le disposizioni del DPR 495/92 e del presente regolamento comunale relative alla collocazione degli altri impianti pubblicitari, l'Ufficio preposto diffida l'autore della violazione e/o il proprietario del veicolo e/o il titolare della pubblicità a rimuovere senza indugio il veicolo.

In caso di inottemperanza l'Ente dispone la rimozione del veicolo e/o l'applicazione della ulteriore sanzione pecuniaria sopra indicata.

Articolo 17 - Pubblicità fonica

Per l'esercizio della pubblicità fonica è sufficiente presentare al comune la S.C.I.A. dove l'interessato indichi oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da

diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento nonché gli estremi di identificazione del veicolo (targa, tipo, marca, etc.), nonché il numero delle fonti di emissione sonora.

Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse, sono disposte le limitazioni di seguito indicate.

La pubblicità fonica è vietata:

- nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
- in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Nei giorni festivi e negli orari o luoghi non previsti sopra, è possibile rilasciare Autorizzazioni in deroga, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

Tale attività sonora dovrà comunque rispettare le normative contenute nel regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose nonché tutte le altre normative vigenti che ne disciplinano la materia.

La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

CAPO III

Zone di interesse storico-artistico, culturale, paesaggistico e ambientale

Art. 18 Zone di interesse storico, artistico, culturale paesaggistico ed ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex legge 1497/39) e in quelle classificate dal vigente Regolamento Urbanistico come zone territoriali omogenee "A", e comunque previste dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 59/2011I, è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- insegne d'esercizio;
- impianti delle pubbliche affissioni purchè posti a distanza minima di ml. 4 dagli edifici vincolati;
- impianti pubblicitari temporanei nel rispetto dell'art. 5 del presente Regolamento compreso gli standard e striscioni provvisori (per un tempo limitato), ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
- preinsegne singole poste fuori dai centri abitati;
- preinsegne poste all'interno del centro abitato realizzate su appositi sostegni sulla base di un sistema unitario di pubblicizzazione autorizzato dal Comune ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
- targhe professionali;
- bacheche realizzate sulla base di un sistema unitario di pubblicizzazione approvato dal Comune;

- cartelli pubblicitari.

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, escluso quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo è soggetta all'autorizzazione prescritta dal citato D.Lgs. n. 42/2004, oltre che a quella richiesta dal questo regolamento e dalla normativa urbanistico edilizia (denuncia di inizio dell'attività ove previsto dal vigente regolamento edilizio).

3. La collocazione dei mezzi pubblicitari provvisori di cui all'art. 5 e degli standard e striscioni provvisori nei casi indicati dal comma 1 del presente articolo è soggetta soltanto all'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

4. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, Uffici Postali e per quelle situazioni particolari di visibilità dell'attività che verranno valutate in fase di procedimento di rilascio dell'autorizzazione. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.

5. Sono fatte salve comunque quelle situazioni particolari valutabili in fase di procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

6. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster" e tipo "trespolo".

CAPO IV

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanzioni e norme transitorie

Art. 19 Autorizzazione e competenza amministrativa

1. L'autorizzazione alla collocazione, ovvero alla modifica o al rinnovo di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, all'interno dei centri abitati o sulle strade comunali e vicinali esterne ai centri abitati, è rilasciata con le modalità indicate dall'art. 53 comma 1 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento dell'imposta definita annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi degli articoli 53 comma 7 e 405 comma 2 del D.P.R. 495/92 ;

2. In aggiunta all'obbligo del pagamento della tassa sulla pubblicità, determinata ai sensi del D.Lgs. 507/93 e nei casi previsti dal vigente regolamento comunale, resta fermo, prima del rilascio dell'autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico realizzata con la collocazione degli impianti in oggetto, nei casi indicati nell'apposito regolamento comunale o determinati successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del prezzario indicato al comma 1 del presente articolo.

3. L'autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile alla scadenza, previa richiesta o comunicazione dell'interessato. In mancanza della richiesta di denuncia di rinnovo

dell'autorizzazione l'impianto deve essere rimosso ai sensi del codice della strada, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione devono essere presentate in conformità a quanto previsto dall'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune e producendo la documentazione indicata al competente Ufficio Urbanistica per l'espletamento delle procedure in materia.

5. Qualora la richiesta abbia per oggetto la collocazione di impianti posti lungo le strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati o su strade comunali o vicinali esterne ai centri abitati, visibili dalle strade provinciali, il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al prescritto nulla osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale.

6. Nei casi di cui al precedente comma 7, la richiesta va inoltrata al Comune di Montepulciano che provvederà a acquisire il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto dell'apposito regolamento della Provincia di Siena, fermo restando la sospensione del termine di conclusione del procedimento e l'acquisizione del nullaosta per silenzio assenso decorso il termine di trenta giorni ai sensi del successivo comma 12 .

7. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si deve concludere entro 30 giorni dall'arrivo della domanda all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione; è fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 10 e 11, nonché la vigenza dei termini diversi inerenti il procedimento edilizio e quello per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree sottoposte a vincolo ex legge 1497/39 che prevalgono su quello previsto dal presente comma.

8. Qualora il competente ufficio comunale inviti il richiedente a produrre documentazione ulteriore o integrativa necessaria per la definizione del procedimento di autorizzazione il termine perentorio di cui al precedente comma 9 è sospeso sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta. La fissazione del termine massimo per produrre la documentazione o ottemperare alla richiesta è posto a pena di decadenza dall'Ufficio procedente.

9. Le domande che non sono state completate dei documenti richiesti nel termine assegnato dall'ufficio competente saranno archiviate.

10. Il termine è altresì sospeso qualora si renda necessario acquisire il parere o il nullaosta di Uffici esterni all'Amministrazione Comunale. In tal caso il parere o nullaosta dovrà essere rilasciato dalla competente Amministrazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dal Comune di Montepulciano decorso il quale il parere o nullaosta si intende acquisito per silenzio assenso sempre che l'Ufficio esterno non comunichi la sospensione del procedimento in attesa di integrazioni istruttorie o documentali o per altre legittime cause.

11. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

12. Qualora gli impianti pubblicitari per la loro consistenza e tipologia siano sottoposti alla vigente normativa urbanistico/ edilizia dovrà comunque essere depositata opportuna

S.C.I.A. ai sensi del vigente regolamento edilizio; nel caso di aree soggette a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale (ex legge 1497/39) dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione presso il Servizio edilizia/urbanistica.

Art.20 Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, nonché quelle previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e quanto disposto nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 24/7/2007 modificata con delibera C.C. n.62 del 31/7/2012 che integrano il regolamento edilizio comunale.

2. In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.

4. La Giunta Comunale è incaricata di approvare un sistema unitario di pubblicità riguardante l'intero territorio comunale che tenga conto delle esigenze di sviluppo economico, garantendo il pieno rispetto dei limiti e prescrizioni del presente regolamento (segnatamente dei limiti dimensionali dei mezzi pubblicitari) e delle esigenze di tutela dei luoghi soggetti a vincolo e del territorio.

Art.21 Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, (L'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 145, comma 57, della L. 388/2000, prevede la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37), applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e al vigente regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle sanzioni per violazioni conseguenti a regolamenti o ordinanze comunali.

2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nei casi sopra indicati è obbligato in solido al pagamento della sanzione anche il soggetto titolare nel cui interesse è effettuata la pubblicità tramite l'impianto.

4. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, e altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

Articolo 22 Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. All'interno delle zone ed edifici di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.

3. Sono vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riguardanti uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
- d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
- f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
- g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili;
- h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo;
- i) l'utilizzo di fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica;
- l) l'installazione di tende a cappottina.

Art. 23 Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in base alla prescritta autorizzazione (CDS) in corso di validità, devono essere adeguati alle norme dallo stesso previste alla scadenza dell'autorizzazione previa la prescritta richiesta/denuncia di rinnovo dell'autorizzazione o, in alternativa, rimossi nel medesimo termine senza nulla pretendere.

2. Entro il termine del 31 dicembre 2013 devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento .

3. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della loro eventuale sostituzione.